



*Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale*

Via Assarotti, 38 – 16122 Genova – tel. 010/83311 – fax 010/8331221

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 7/8/1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 12, comma 1, della citata legge occorre predeterminare i criteri e le modalità per la concessione di sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a favore del personale dell'Amministrazione;
- VISTO** il D.M. n. 128 del 29.3.1996 recante “provvidenze a favore di tutto il personale dell'Amministrazione scolastica, in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie”;
- VISTI** Il D.P.R. n. 445/2000 e la L. 183/2011, ed in particolare l'art. 15;
- RAVVISATA** l'opportunità di fare riferimento alla normativa vigente in materia di revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'indicatore situazione economica equivalente (ISEE);

DECRETA

Art. 1

BENEFICIARI

Le provvidenze di cui al presente decreto sono destinate, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata, al personale del Ministero dell'Istruzione con contratto a tempo indeterminato in servizio negli uffici dell'Amministrazione scolastica periferica della Liguria (Comparto Ministeri) e nelle Istituzioni scolastiche della Liguria (Comparto Scuola), a quello cessato dal servizio (entro 12 mesi dalla cessazione) e alle loro famiglie;



*Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale*

Via Assarotti, 38 – 16122 Genova – tel. 010/83311 – fax 010/8331221

Art. 2

EVENTI CONSIDERATI

Il sussidio può essere erogato per i seguenti eventi, **verificatisi nell'anno solare 2020:**

1) **decesso:**

- del dipendente in servizio;
- del dipendente in quiescenza da non oltre 12 mesi;
- del coniuge o coniuge legalmente separato;
- del figlio;
- dei genitori, fratelli, sorelle, suoceri o altre persone purchè appartenenti al proprio nucleo familiare (come definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013) al momento del verificarsi dell'evento.

La spesa minima sostenuta per la quale è consentito inoltrare la domanda di sussidio è di € 1.000,00 (euro mille).

Si richiede una documentazione dettagliata per voci di spesa in quanto verranno prese in considerazione unicamente le spese per onoranze funebri, con esclusione di quelle accessorie (es. fiori, tasse inumazione, tomba, marmista, etc.).

2) **malattie e interventi chirurgici di particolare gravità**, debitamente certificati, che hanno colpito i soggetti di cui al punto 1) del presente articolo, da cui sono derivate spese per cure mediche e di degenza effettivamente sostenute e non a carico di altri Enti pubblici o rimborsati da Società e Associazioni assicurative e di assistenza volontaria o obbligatoria.

Restano escluse le spese non strettamente connesse alle esigenze di cura delle malattie e degli interventi chirurgici sostenuti (es. viaggi, pernottamenti, ristori ecc.).

La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la domanda di sussidio è di € 1.000,00 (euro mille) per una sola patologia, la più grave, e relativamente a ciascun soggetto colpito del nucleo familiare.



*Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, 38 – 16122 Genova – tel. 010/83311 – fax 010/8331221*

Art. 3

CONDIZIONI DI EROGAZIONE

I soggetti indicati nell'articolo 1 possono presentare domanda di sussidio qualora il reddito determinato con l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità non superi l'importo di **€ 30.000,00**

Art. 4

DOMANDE

La domanda deve essere prodotta utilizzando il modello allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, e può essere presentata solamente in assenza di analoghe richieste inoltrate per lo stesso evento da parte del dipendente o di un altro familiare ad altre Amministrazioni, Enti, Società o Associazioni.

Le domande di sussidio, corredate dalla documentazione di cui al successivo art. 5, devono pervenire direttamente a questa Direzione Generale, entro e non oltre il **30 giugno 2021**, all'indirizzo di posta certificata **drli@postacert.istruzione.it**, ovvero consegnate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Via Assarotti 38, 16122 Genova. Farà fede la data sulla ricevuta di consegna o la data del timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata A/R .

Art. 5

DOCUMENTAZIONE

Alla domanda devono essere allegati:

- a) gli originali **o le copie, dichiarate conformi sotto la propria responsabilità**, dei documenti di spesa sostenuta nell'anno 2020. Gli stessi devono essere intestati al richiedente o ad uno dei componenti del nucleo familiare.
Non saranno accettate autodichiarazioni relative alle spese sostenute.
- b) la copia dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità;
- c) una autocertificazione riferita ai componenti del nucleo familiare del richiedente (come definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013) al momento del verificarsi dell'evento, per i casi di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 2;



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale**

Via Assarotti, 38 – 16122 Genova – tel. 010/83311 – fax 010/8331221

- d) per i casi di cui al punto 1) dell'art. 2, una autocertificazione dell'avvenuto decesso;
- e) copia fotostatica del codice fiscale del richiedente;
- f) copia fotostatica del documento di identità del richiedente.

Art. 6

COMMISSIONE

I sussidi sono concessi da questo Ufficio Scolastico Regionale previa valutazione da parte di una apposita Commissione nominata dal Direttore Generale.

La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno, subordinatamente alla disponibilità dei fondi, ed è convocata dal Direttore Generale o dal Presidente della Commissione stessa.

Art. 7

ASSEGNAZIONE DELLE PROVVIDENZE

La Commissione predetermina i criteri di dettaglio per la valutazione della documentazione presentata ai fini della quantificazione del contributo da erogare. In caso di acclarata consistente inadeguatezza della somma disponibile rispetto all'entità dei bisogni rappresentati potrà farsi ricorso, a giudizio della Commissione, ad una riduzione "*pro rata*" che consenta una equa distribuzione dei sussidi considerati. Nell'ipotesi in cui residuino fondi il Direttore Generale, sulla base di specifiche segnalazioni della Commissione, potrà prendere in considerazione eventuali domande di sussidio relative a situazioni particolarmente gravi e rilevanti (diverse da quelle di cui all'art. 2) purchè corredate da idonea documentazione.

L'Ufficio Risorse Finanziarie di questa Direzione provvederà, nei limiti delle risorse disponibili ed a conclusione dell'istruttoria delle domande, all'assegnazione del sussidio agli aventi diritto.

L'elenco dei beneficiari sarà pubblicato sui siti dell'Ufficio Scolastico Regionale e degli Ambiti Territoriali Provinciali nella sezione Amministrazione Trasparente.



*Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, 38 – 16122 Genova – tel. 010/83311 – fax 010/8331221*

Art. 8

PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale (www.istruzioneeliguria.it) e degli Ambiti Territoriali Provinciali, nonché trasmesso alle istituzioni scolastiche della Liguria che ne assicureranno la massima diffusione tra il personale in servizio.

Spin
Lenti

IL DIRETTORE GENERALE
Ettore Acerra